

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 24

Roma, 3 luglio 2017

Al Dirigente generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Estensione della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi ai Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017.

Quadro normativo

Legge 15 dicembre 2016, n. 229 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016".

Legge 7 aprile 2017, n. 45 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017".

Legge 21 giugno 2017, n. 96 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo".

Circolare Inail 18 novembre 2016, n. 41 "Eventi sismici del 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi e altre misure urgenti".

Circolare Inail 24 gennaio 2017, n. 5 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi".

Premessa

Con le circolari Inail 18 novembre 2016, n. 41 e 24 gennaio 2017, n. 5, sono state fornite le indicazioni operative riguardanti la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016 che hanno colpito rispettivamente i Comuni di cui all'allegato 1 al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e all'allegato 2 alla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

La legge 7 aprile 2017, n. 45 di conversione del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante *nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017* all'articolo 18-undecies, comma 1, lettera f) ha modificato il citato decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 aggiungendo l'allegato 2-bis che contiene l'elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017.

Si forniscono pertanto le indicazioni operative riguardanti la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi riguardanti i predetti Comuni. Per quanto riguarda le disposizioni non modificate dalla suddetta legge 7 aprile 2017, n. 45 si fa integrale rinvio alle citate circolari.

Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria

Il predetto allegato 2-bis riporta il seguente elenco di Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017:

REGIONE ABRUZZO:

- 1) Barete (AQ)
- 2) Cagnano Amiterno (AQ)
- 3) Pizzoli (AQ)
- 4) Farindola (PE)
- 5) Castelcastagna (TE)
- 6) Colledara (TE)
- 7) Isola del Gran Sasso (TE)
- 8) Pietracamela (TE)
- 9) Fano Adriano (TE)

L'articolo 18-undecies, comma 2, ha disposto che *il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al decreto legge n. 189 del 2016, ovunque contenuto nel medesimo decreto, nel presente decreto e nelle ordinanze commissariali, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'allegato 2-bis, introdotto dalla lettera f) del comma 1 del presente articolo.*

Pertanto, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, comma 13, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 si applica anche

ai Comuni dell'allegato 2-bis. La sospensione in discorso si applica ai versamenti correnti con scadenza dal 18 gennaio 2017 al 30 settembre 2017.

Parimenti, per effetto della stessa previsione normativa la sospensione di cui all'articolo 48, comma 14, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 si applica anche ai lavoratori autonomi e ai datori di lavoro che alla data del 18 gennaio 2017 erano assistiti da professionisti operanti nei Comuni di cui all'allegato 2-bis.

Per espressa previsione normativa, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati¹.

Modalità di sospensione

Per usufruire della sospensione i soggetti operanti alla data del 18 gennaio 2017 nei Comuni indicati nell'allegato 2-bis devono trasmettere via Pec alla Sede Inail competente apposita domanda, utilizzando il modulo allegato alla presente circolare (allegato n.1).

Al fine di gestire la sospensione dei versamenti sono in corso di predisposizione in GRA web ulteriori codici di agevolazione che le Sedi devono inserire sulle posizioni assicurative territoriali (Pat) interessate, una volta acquisita la domanda di sospensione.

Ripresa degli adempimenti e della riscossione dei premi sospesi

Nessuna modifica è stata apportata all'articolo 48, comma 13, terzo periodo, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 secondo cui *gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017.*

I soggetti beneficiari della sospensione che intendono effettuare i versamenti in forma rateale devono presentare apposita domanda alla Sede Inail competente utilizzando il modulo allegato (allegato n.2), che sostituisce anche il modulo di rateazione allegato alla circolare 24 gennaio 2017, n. 5.

In caso di pagamento rateale, l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro. Fermo restando che la prima rata deve essere versata entro il 16 ottobre 2017, i successivi pagamenti devono essere effettuati entro il giorno 16 di ogni mese, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in tema di versamenti unificati. È comunque facoltà degli interessati estinguere anticipatamente in qualsiasi momento la rateazione *ex lege* e versare in un'unica soluzione le somme dovute.

Alla ripresa dei versamenti nel modello F24, sezione *Altri enti previdenziali e assicurativi*, devono essere indicati a seconda dei casi i numeri di riferimento di seguito esposti, correlati ai codici di sospensione che le Sedi devono inserire sulle Pat

¹ Articolo 48, comma 13, secondo periodo, decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.

interessate e differenziate in base alle modalità di recupero dei premi sospesi e alla data di decorrenza della sospensione:

Periodo di sospensione allegato 2-bis alla legge 17 ottobre 2016, n. 189	Numero di riferimento in F24	Codice di sospensione Pat	Modalità di recupero	Categoria datore di lavoro – Comuni in cui operava il soggetto alla data degli eventi sismici/decorrenza sospensione
Dal 18/1/2017 al 30/9/2017	999179	179	Unica soluzione entro il 16/10/2017	Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi operanti alla data del 18/1/2017 nei Comuni dell'allegato 2-bis
	999180	180		Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi assistiti da professionisti operanti alla data del 18/1/2017 nei Comuni dell'allegato 2-bis
	999181	181	Rateale in massimo 18 rate mensili dal 16/10/2017	Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi operanti alla data del 18/1/2017 nei Comuni dell'allegato 2-bis
	999182	182		Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi assistiti da professionisti operanti alla data del 18/1/2017 nei Comuni dell'allegato 2-bis

Si riepilogano di seguito i codici di sospensione, già comunicati con le circolari Inail 18 novembre 2016, n. 41 e 24 gennaio 2017, n. 5, ancora in corso di predisposizione da parte della Direzione centrale organizzazione digitale.

Periodo di sospensione	Numero di riferimento da indicare in F24	Codice di sospensione Pat	Modalità di recupero	Categoria datore di lavoro – Comuni in cui operava il soggetto alla data degli eventi sismici/decorrenza sospensione
Circolare Inail 18 novembre 2016, n. 41				
Dal 24/8/2016 al 30/9/2017	999169	169	Unica soluzione entro il 16/10/2017	Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi operanti alla data del 24/8/2016 nei Comuni dell'allegato 1
Dal 24/8/2016 al 30/9/2017	999170	170		Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi assistiti da professionisti operanti alla data del 24/8/2016 nei Comuni dell'allegato 1
Dal 24/8/2016 al 30/9/2017	999171	171	Rateale in massimo 18 rate mensili dal 16/10/2017	Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi operanti alla data del 24/8/2016 nei Comuni dell'allegato 1
Dal 24/8/2016 al 30/9/2017	999172	172		Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi assistiti da professionisti operanti alla data del 24/8/2016 nei Comuni dell'allegato 1
Circolare Inail del 24 gennaio 2017, n. 5				
Dal 26/10/2016 al 30/9/2017	999173	173	Unica soluzione entro il 16/10/2017	Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi operanti alla data del 26/10/2016 nei Comuni dell'allegato 2 esclusi Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto
Dal 26/10/2016 al 30/9/2017	999174	174		Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi assistiti da professionisti operanti alla data del 26/10/2016 nei Comuni dell'allegato 2 esclusi Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto
Dal 26/10/2016 al 30/9/2017	999175	175	Rateale in massimo 18 rate mensili dal 16/10/2017	Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi operanti alla data del 26/10/2016 nei Comuni dell'allegato 2 esclusi Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto
Dal 26/10/2016 al 30/9/2017	999176	176		Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi assistiti da professionisti operanti alla data del 26/10/2016 nei Comuni dell'allegato 2 esclusi Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto

Dal 26/10/2016 al 30/9/2017	999177	177	Unica soluzione entro il 16/10/2017	Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi operanti alla data del 26/10/2016 nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto inclusi nell'allegato 2 che hanno trasmesso all'Inail la dichiarazione di inagibilità del fabbricato, studio professionale o azienda.
Dal 26/10/2016 al 30/9/2017	999178	178	Rateale in massimo 18 rate mensili dal 16/10/2017	Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi operanti alla data del 26/10/2016 nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto inclusi nell'allegato 2 che hanno trasmesso all'Inail la dichiarazione di inagibilità del fabbricato, studio professionale o azienda.

Durc on line ulteriori indicazioni

Con la circolare Inail 18 novembre 2016, n. 41 al paragrafo *Altre disposizioni riguardanti il Durc on line*, al quale si fa integrale rinvio, sono state illustrate le norme contenute nel decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 che richiamano il *Durc on line*.

In particolare, il comma 5, dell'articolo 8 del suddetto decreto legge stabilisce che i lavori di immediata esecuzione sono obbligatoriamente affidati a imprese che, tra gli altri requisiti, *non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (Durc) rilasciato a norma dell'articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015*.

Il comma 1 dell'articolo 34 del suddetto decreto legge, dispone che al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati e che *l'iscrizione nell'elenco speciale può comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti che presentano il Durc regolare*.

Il comma 3 del citato articolo 34 stabilisce che *sino all'istituzione dell'elenco di cui al comma 1 possono essere affidati dai privati incarichi a professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del Durc*.

Si ricorda che per detti professionisti, qualora non sussista l'obbligo assicurativo nei confronti dell'Inail in qualità di datori di lavoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la verifica di regolarità contributiva deve essere effettuata dal sito dell'Inps, come già illustrato nella circolare Inail 26 giugno 2015, n. 61, con riguardo ad alcune categorie di lavoratori autonomi iscritti alle gestioni amministrate dal medesimo Istituto.

Il comma 2, dell'articolo 35 del citato decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 dispone che *la richiesta del Durc, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui al comma 1, deve essere effettuata dagli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi*. A tal fine detti uffici riceveranno apposite abilitazioni per accedere al servizio *Durc on line*.

Avendo tale ultima disposizione circoscritto la regolarità contributiva per le imprese affidatarie o esecutrici al cantiere, e quindi ai lavoratori in esso impiegati per il periodo di esecuzione dei lavori stessi, i premi assicurativi oggetto di verifica della regolarità devono essere determinati esclusivamente con riferimento all'imponibile contributivo e alle lavorazioni esercitate nel cantiere.

Pertanto nella circolare 18 novembre 2016, n. 41 è stato precisato che *per effetto della norma speciale di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legge 189/2016 le imprese interessate devono quindi presentare per ogni cantiere una denuncia telematica di apertura di una nuova posizione assicurativa entro 30 giorni dall'inizio dei lavori ed effettuare alle scadenze predeterminate l'autoliquidazione per ciascuna Pat.*

A integrazione della citata circolare, si precisa che per ogni cantiere deve essere presentata una denuncia telematica di apertura di un nuovo codice ditta e relativa Pat, fermo restando che per i soggetti già assicurati si applica il termine di 30 giorni dall'inizio dei lavori nel cantiere.

Per la presentazione delle denunce in discorso, da effettuare entro i termini previsti dall'articolo 12, comma 1 (contestualmente all'inizio dei lavori per i datori di lavoro che non sono già assicurati) e comma 3 (entro 30 giorni dall'inizio dei lavori per i datori di lavoro già assicurati che devono istituire una nuova Pat per il cantiere) del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è in corso di predisposizione un apposito servizio telematico.

Contestualmente saranno rilasciati i necessari adeguamenti della procedura GRA web per la gestione di queste particolari denunce.

Il Durc rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 può essere utilizzato solo nell'ambito dei procedimenti di competenza degli Uffici speciali per la ricostruzione.

A tal fine la procedura *Durc on line* sarà opportunamente adeguata per consentire la consultazione dei documenti in discorso ai soli uffici richiedenti.

Fuori dall'ambito applicativo dell'articolo 35, la verifica di regolarità continua ad essere effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015.

Notifica delle cartelle di pagamento

Per completezza di informazione si precisa che nell'ambito delle disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari e ambientali, l'articolo 11, comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, come modificato dall'articolo 43 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 ha stabilito che *nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legge 189/2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino alla scadenza dei termini delle*

sospensioni dei versamenti tributari previste dall'articolo 48 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello

Allegati: 2

Domanda di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi
Eventi sismici del 18 gennaio 2017
Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000

Il sottoscritto/a

COGNOME

[illegible]

NOME

[illegible]

CODICE FISCALE

[illegible]

SESSO (M o F)

1

DATA DI NASCITA

[illegible]

NATO A (Comune o Stato estero)

[illegible]

PROV.

--	--

NAZIONE

--	--	--

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta

DENOMINAZIONE DITTA

[illegible]

CODICE FISCALE DITTA

[illegible]

PEC (obbligatoria per le imprese)

[illegible]

E-MAIL

[illegible]

Sezione 1 - datore di lavoro privato o lavoratore autonomo operante nei Comuni di cui all'allegato 2 bis alla legge n. 45/2017

comunica

che intende avvalersi della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi ai sensi della legge n. 229/2016, articolo 48, comma 13.

A tal fine, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

dichiara

che alla data del 18 gennaio 2017 operava nei territori indicati nell'allegato 2-bis alla legge n. 45/2017 ed esercitava l'attività nelle unità produttive identificate dalla/e PAT (tutte con indirizzo nei predetti Comuni)

NUMERO PAT

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NUMERO PAT

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NUMERO PAT

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sezione 2 - datore di lavoro privato o lavoratore autonomo assistito da professionista operante nei Comuni di cui all'allegato 2-bis alla legge n. 45/2017

comunica

che intende avvalersi della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi ai sensi della legge n. 229/2016, articolo 48, comma 14.

A tal fine, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

dichiara

di aver conferito delega espressa al professionista di seguito indicato in data anteriore al 18 gennaio 2017 ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 9 luglio 2008

che il professionista ha eletto domicilio professionale prima del 18 gennaio 2017 nei Comuni di cui all'allegato 2-bis alla legge n. 45/2017

Dati del professionista

COGNOME

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOME

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SESSO (M o F)

--

DATA DI NASCITA

--	--	--	--	--	--	--	--

NATO A (Comune o Stato estero)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROV.

--	--

NAZIONE

--	--	--	--

specificare se consulente del lavoro o altro soggetto di cui alla legge n.12/79

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sezione 3 - datore di lavoro privato autorizzato all'accentramento operante nei Comuni di cui all'allegato 2-bis alla legge n. 45/2017

comunica

che intende avvalersi della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei premi ai sensi della legge n.229/2016, articolo 48, comma 13, esclusivamente per i premi riferiti alle unità produttive ubicate nei territori indicati nell'allegato 2-bis alla legge 45/2017

A tal fine, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

dichiara

che alla data del 18 gennaio 2017 esercitava l'attività nelle unità produttive ubicate nei Comuni di cui all'allegato 2-bis alla legge n. 45/2017 all'indirizzo

INDIRIZZO COMUNE	C.A.P.	N. CIVICO
--	---	--

INDIRIZZO COMUNE	C.A.P.	N. CIVICO
--	---	--

Sezione 4 – aziende plurilocalizzate con sedi operative sia nei Comuni di cui all'allegato 2-bis alla legge n. 45/2017 sia al di fuori

comunica

che intende avvalersi della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei premi ai sensi della legge 229/2016, articolo 48, comma 13, esclusivamente per i premi riferiti alle unità produttive ubicate nei territori indicati nell'allegato 2-bis alla legge n. 45/2017.

A tal fine, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

dichiara

che alla data del 18 gennaio 2017 operava nei territori indicati nell'allegato 2-bis alla legge n. 45/2017 ed esercitava l'attività nelle unità produttive identificate dalla/e PAT (tutte con indirizzo nei predetti Comuni)

NUMERO PAT								NUMERO PAT								NUMERO PAT							

Data ____/____/____ Firma _____

Domanda di rateizzazione dei versamenti dei premi assicurativi
Eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017
Da inviare via PEC alla Sede competente entro il 16 ottobre 2017

Il sottoscritto/a

COGNOME

[illegible]

NOME

[illegible]

CODICE FISCALE

[illegible]

SESSO (M o F)

1

DATA DI NASCITA

--	--	--	--	--

NATO A (Comune o Stato estero)

[illegible]

PROV.

--	--

NAZIONE

--	--	--

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta

DENOMINAZIONE DITTA

[illegible]

CODICE FISCALE DITTA

[illegible]

PEC (obbligatoria per le imprese)

[illegible]

E-MAIL

	@	
--	---	--

comunica

che intende versare, ai sensi dell'articolo 48, comma 13, terzo periodo della legge 229/2016, l'ammontare dovuto oggetto delle sospensioni di euro _____ in n. _____ rate mensili di pari importo (per un massimo di 18 rate; l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro) da versare entro il giorno 16 di ogni mese a decorrere dal 16.10.2017.

Data ____/____/____ Firma _____